



UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA

COMUNI DI CAPRAIA E LIMITE - CASTELFIORENTINO - CERRETO GUIDI - CERTALDO
EMPOLI - FUCCIO - GAMBASSI TERME - MONTAIONE - MONTELupo FIORENTINO
MONTESPERTOLI - VINCI

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PUBBLICI - Anno 2015

indetto ai sensi dell'articolo 3 della L.R.T. 20.12.1996 n. 96 e successive modifiche per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE E DELL'IMMIGRAZIONE

in attuazione della Determinazione Dirigenziale n° 929 del 21/12/2015

RENDE NOTO

che da oggi (28/12/2015) secondo le scadenze sotto menzionate è stato indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A) A norma dell' Allegato A della L.R. n. 96/96 e successive modifiche, i requisiti per la partecipazione al presente bando sono i seguenti:

- a) - cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; Per i cittadini extracomunitari: titolarità di permesso di soggiorno C.E. di lunga durata o di permesso di soggiorno almeno biennale e regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) - residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune di Capraia e Limite;
- c) - residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in Toscana da almeno 5 anni;
- d) - limite reddito "chi fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso (€ 16.000,00) e da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della L. 5 agosto 1978 n. 457, così come sostituito dall'art. 2 comma 14, del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, determinando la detrazione per ogni figlio a carico in € 1.549,37; la detrazione è elevata a € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico; la detrazione è inoltre elevata a € 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a due terzi.

Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di € 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico.

Per il reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi, al netto degli oneri deducibili ed al lordo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 11 del d.p.r. 917/1986 da ultimo modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.344.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formatisi alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;

- e) - assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero.

I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso di tutti i requisiti indicati nel presente articolo, possono partecipare al bando di concorso. In

queste ultime ipotesi, si procederà all'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentata indisponibilità della proprietà così come disposto all'art.8 comma 2 del regolamento approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione nr.26 del 31/10/15 (di seguito denominato regolamento).

- f) - assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- g) - assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- h) - assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decaduta dell'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall'art. 35, comma 2, lettere b), c), d), ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) - assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda.

B) Il nucleo familiare è composto:

Da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

1. coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
2. i figli anagraficamente conviventi;
3. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
4. i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

1. le coppie coniugate;
2. le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
3. la persona singola con figlio fiscalmente a carico;
4. la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti sotto indicati:

1. i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio;
2. due o più famiglie, composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

Laddove i componenti il nucleo richiedente non siano entrambi residenti nel medesimo alloggio, per la valutazione di tutte le condizioni di punteggio si assume che il nucleo faccia riferimento ad un solo alloggio che deve essere indicato nella domanda.

Qualora in sede di presentazione della domanda risulti che taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, è possibile specificare in domanda tale condizione. Le persone inserite in domanda per tali finalità non fanno parte del nucleo familiare richiedente per tutti gli effetti relativi all'istruttoria della domanda. E' fatta comunque salva la verifica dell'esistenza di regolare contratto di lavoro e del possesso di regolare permesso di soggiorno per il cittadino appartenente a paesi non comunitari. In sede di assegnazione dell'alloggio di E.R.P. si terrà conto, ai fini della definizione dello standard abitativo e/o della composizione dei vani dell'alloggio da assegnare, della eventuale presenza delle persone con finalità assistenziali di taluno dei componenti il nucleo familiare richiedente

I requisiti indicati alla lettera A del presente articolo devono essere posseduti dall'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quello indicato alla lettera c) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento della assegnazione.

Art. 2 - AUTOCERTIFICAZIONE

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 lett. A) del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ex art. 3 lett. B, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 3 - DOCUMENTAZIONE

A) DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE PER TUTTI I RICHIEDENTI, INDISTINTAMENTE:

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti:

1. il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando indicati all'art. 1 lettera A);
2. composizione del nucleo familiare richiedente con indicazione dei dati anagrafici, lavorativi e reddituali del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti per la partecipazione al bando.
In merito ai redditi, devono essere indicati quelli imponibili risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale (anno 2014);
3. soggetti facenti parte del nucleo familiare fiscalmente a carico del richiedente.

B) DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE:

1) certificato dell'autorità competente attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando; (da allegare in busta chiusa)

1 bis) certificato dell'autorità competente attestante l'invalidità ai sensi della normativa vigente di componenti il nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età o che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando; (da allegare in busta chiusa)

1 ter) certificato dell'autorità competente attestante l'invalidità del 100% di componenti il nucleo familiare con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera

individuale o in quella di relazione; (da allegare in busta chiusa)

2) dichiarazione sostitutiva attestante che la famiglia (coppia coniugata o convivente more uxorio) ha un'anzianità di formazione non superiore a due anni e che vive in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando;

2 bis) dichiarazione sostitutiva attestante che il nucleo familiare è formato da coppia di futura costituzione;

Nelle ipotesi di cui ai punti 5 e 5 bis, per l'attribuzione del relativo punteggio, nessuno dei due componenti la coppia deve aver compiuto il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

3) dichiarazione sostitutiva attestante che il richiedente si trovi in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a 70 km;

Il relativo punteggio si applica solo nel caso in cui il bando sia pubblicato nel comune dove il richiedente lavora.

4) richiesta di verifica da parte dell'autorità competente di situazioni di grave disagio abitativo dovute a:

- a) abitazione effettiva e continuativa in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione abitativa sussistente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando
- b) abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili nel caso di presenza nel nucleo familiare di componenti affetti da handicap, invalidità o menomazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione.

5) dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in alloggi e oltre strutture abitative assegnate a titolo precario dai servizi di assistenza dell'Unione dei Comuni o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza dell'Unione dei Comuni, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune/Unione dei Comuni, regolarmente occupati;

6) dichiarazione sostitutiva attestante che il canone di locazione corrisposto per l'alloggio occupato sulla base di un regolare contratto di locazione, relativo all'anno di produzione del reddito, è superiore di un terzo rispetto al reddito convenzionale del nucleo familiare richiedente, così come calcolato in base all'art.1 lett. d) del presente bando, e risulta regolarmente corrisposto;

7) eventuale provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Si precisa che lo sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore a anni due.

8) dichiarazione sostitutiva attestante la residenza anagrafica o l'attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nel Comune per il quale il richiedente presenta domanda, da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del bando;

9) dichiarazione sostitutiva attestante la storicità della presenza continuativa del richiedente nella graduatoria del Comune per il quale si presenta la domanda per l'assegnazione degli alloggi ovvero la presenta continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato.

Art. 4 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'unione dei Comuni procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità sulla base di quanto previsto all'allegato 1 del regolamento.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

1) GRADUATORIA GENERALE

L'unione dei Comuni entro i 60 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. A parità di punteggio, le domande sono graduate in ordine decrescente redito

convenzionale. In caso più domande abbiamo il medesimo valore di reddito convenzionale , saranno graduate secondo l'ordine cronologico di presentazione, determinato dalla data e dal numero di protocollo.

La graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per eventuali opposizioni e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblica sul sito web dell'Unione dei Comuni e sui siti web dei singoli comuni nel rispetto delle norme del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche. L'Unione attiva inoltre altre forme idonee per la massima pubblicità e diffusione della graduatoria.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito dell'Unione e sui siti web dei singoli comuni gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione intercomunale per la formazione delle graduatorie.

Nei 60 giorni successivi, la graduatoria formata a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi, è approvata con provvedimento dirigenziale e ordinata secondo le modalità sopra indicate.

2) GRADUATORIA SPECIALE PER L'ASSEGNAZIONE A FAVORE DELLE CATEGORIE INDICATE ALL'ART. 13, COMMA 11 DELLA LEGGE R.T. 96/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE

I nuclei familiari composti da uno o due persone ultra sessantacinquenni, così come stabilito dal regolamento all'art. 3 dell'allegato 1, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale , sono collocati di ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. A tali soggetti saranno riservati il 25% degli alloggi pari o inferiori a due vani .

3) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA.

Gli alloggi ERP disponibili sono assegnati, nel rispetto degli standard abitativi previsti dall'art. 13, comma 6 e seguenti della L.R.T. 96/96, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che conserva la sua validità fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dal regolamento.

4) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni sociali-economiche-familiari, abitative e di storicità di presenza del richiedente e del suo nucleo familiare.

Le condizioni per l'attribuzione dei punti sono le seguenti:

a) - condizioni sociali-economiche-familiari:

a-1. reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:

- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: **punti 2;**
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima I.N.P.S. per persona: **punti 1.**

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il 65° anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti indicati ai punti a-4, a-4bis o a-4ter dell'Allegato B della legge R.T. 96/1996: **punti 2**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare: : **punti 1**
Con uno o più figli a carico: **punti 2**

In entrambi i casi di cui al punto **a-3**, il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il 18° anno di età e che non abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:
- in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%: **punti 2**

- in misura pari al 100%: **punti 3**

a-4 bis. Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il 18° anno di età o che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: **punti 3**

a-4 ter. Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 4**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4bis, a-4ter, non possono comunque essere attribuiti, al medesimo nucleo, più di punti 6.

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km. 70: **punti 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: **punti 2.**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2**
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3**
- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4bis: **punti 4**
- un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4ter: **punti 5**
- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4bis o a-4ter: **punti 6**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di 6 punti al medesimo nucleo.

I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4bis e a-4ter.

b) - condizioni abitative:

b-1. Situazioni di grave disagio abitativo, accertate dell'autorità competente, dovuta a:

b-1.1. abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione abitativa: **punti 2**

Al fine di cui al presente punto b-1.1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio di cui al presente punto b).

Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria l'Unione dei Comuni trasmette apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b.1.1 al segretario comunale ed al prefetto della provincia per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b.1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili nel caso di presenza di nucleo familiare con

componenti affetti da handicap, invalidità o menomazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2**

Tale accertamento sarà effettuato a cura del Comune per il quale il richiedente effettua la domanda in seguito a presentazione di apposito modulo da parte del richiedente.

b.1.3. abitazione in alloggi e altre strutture abitative assegnate a titolo precario dai servizi di assistenza dell' Unione dei Comuni o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza dell' Unione dei Comuni, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune/Unione dei Comuni, regolarmente occupati: **punti 3**

Il punteggio di cui a presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b)

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2 e b-1.3, devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti deriva da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente;

b-1.4 abitazione in alloggio con contratto di locazione registrato il cui canone anno 2014 sia superiore ad un terzo del reddito convenzionale e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: **punti 3**

b-1.5 abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore a anni due. **punti 2**

c) - condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può superare i 5 punti.

In fase di prima applicazione, si fa riferimento ai bandi pubblicati fino a 10 anni precedenti l'entrata in vigore del presente allegato B (23 aprile 2015).

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti:

- ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi ERP;
- ai richiedenti che nel bando precedente hanno presentato domanda come nucleo familiare unico e nel bando attuale presentino domanda separatamente.

Art. 5 - AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art. 12 della L.R. 96/96 e successive modifiche dell'allegato 1 del regolamento.

Art. 6 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dall'art.24 e seguenti della L.R. 96/96 e successive modifiche.

Art. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto avviene in base alla graduatoria a norma dell'art. 13 della L.R. 96/96 e successive modifiche e con le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 3 della L.R. 96/1996 e successive modifiche.

Art. 8 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 9 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dall'Unione dei Comuni.

Il bando, i moduli di domanda e tutta la documentazione necessaria possono essere ritirati i presso l'**Ufficio Relazioni con il Pubblico o altro ufficio incaricato** – del proprio comune di residenza nell'orario di apertura al pubblico.

La documentazione è scaricabile anche dal sito internet dell'Unione dei Comuni (www.empolese-valdelsa.it) e su quello dei singoli Comuni.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di residenza o l'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni (Piazza della Vittoria 54 – Empoli) o essere spedite a mezzo raccomandata postale A.R. riportante nome, cognome ed indirizzo del mittente, entro il termine di cui al precedente art. 8. Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come modificato dal D.M. 20.08.1992.

Art. 10 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni e al regolamento di cui all'art. 3 della L.R. 96/1996.

Capraia e Limite, 28/12/2015

Il Dirigente del Servizio Politiche
Abitative e dell'Immigrazione
dell'Unione dei Comuni Circondario
Empolese valdelsa
Dott.ssa Rita Ciardelli